

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Determinazione del valore della causa di divisione ai fini della degli onorari avvocato**

*Ai fini della liquidazione degli onorari, va confermato che il valore delle cause di divisione va determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo alla quota in contestazione.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.06.2015, n. 12156**

*...omissis...*

Con l'unico motivo la ricorrente lamenta che la corte di merito nella determinazione delle spese abbia ritenuto la causa di valore indeterminato, con conseguente applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, n. 5 e non già il n. 1 della stessa norma che per i giudizi di divisione stabilisce che il valore della

causa è corrispondente al valore della quota in discussione o ai supplementi di quota in contestazione. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se il giudizio di divisione, in secondo grado nel quale si controverta della determinazione del bene da assegnare al condividente, debba essere considerato di valore determinato e coincidente con il valore della quota da assegnare e non di valore indeterminato".

Il ricorso è fondato.

In base al D.M. n. 127 del 2004, art. 6 il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari, va determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi di divisione, alla quota in contestazione.

Deve, infatti, ritenersi, contrariamente a quanto statuito nella decisione impugnata, che, ai fini degli onorari, il valore delle cause di divisione non vada stabilito a norma dell'art. 12 c.p.c., u.c., per il riferimento fatto in via generale dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 1 a detto codice per la determinazione del valore della causa, tenuto conto che lo stesso art. 6, comma 1, deroga espressamente al suddetto rinvio in materia di giudizi divisorii, in relazione ai quali stabilisce che in tali giudizi il valore va determinato in relazione al valore della "quota o dei supplementi di quota in contestazione" (in tal senso Cass. n. 3657 del 1975; Cass. n. 616 del 1980).

Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha tenuto conto del valore della quota in contestazione, rappresentato dal valore pro quota dell'immobile richiesto in assegnazione dalla ricorrente (stimato dal c.t.u. in complessive L. 23.235.000 ed indicato dalla ricorrente per l'intero in Euro 12.000,00), ma ha liquidato le spese processuale ritenendo la controversia di valore indeterminabile (v. computo illustrato dalla xxxx nel ricorso).

La sentenza sul punto va, pertanto, cassata con rinvio al giudice "a quo" per nuova liquidazione, da effettuarsi in base al valore come sopra determinato. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata sul punto delle spese processuali e rinvia a diversa Sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 19 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---